

VADEMECUM FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

<u>Partecipazione ad eventi accreditati dagli Ordini del Triveneto</u>	NON vengono più rilasciati gli attestati in quanto i crediti vengono caricati direttamente sul portale nazionale. Gli Ordini effettuano il caricamento entro una settimana dall'avvenuta realizzazione dell'evento.	controllare il proprio estratto conto crediti formativi visitando il sito: http://fpc.irdcec.it/ODCECBZ - entrare in "area riservata iscritti" (in alto a destra dello schermo) - digitare UserID e Password forniti dall'ordine - cliccare su "estratto conto" (nella lista a destra) - selezionare il triennio
<u>Partecipazione ad eventi accreditati da altri Ordini</u>	recapitare l'attestato di partecipazione direttamente alla segreteria dell'ordine con le seguenti scadenze: <u>entro il 31/07</u> per il primo semestre e <u>il 31/01 dell'anno successivo</u> per il secondo semestre. La segreteria dell'Ordine provvederà a caricare i crediti sul portale nazionale.	controllare il proprio estratto conto crediti formativi visitando il sito: http://fpc.irdcec.it/ODCECBZ - entrare in "area riservata iscritti" (in alto a destra dello schermo) - digitare UserID e Password forniti dall'ordine - cliccare su "estratto conto" (nella lista a destra) - selezionare il triennio
<u>Partecipazione ad eventi NON accreditati</u> purché riguardino argomenti di approfondimento professionale e non di mero aggiornamento, siano tenuti da relatori di chiara fama e siano di comprovata qualità.	Recapitare direttamente alla segreteria dell'ordine, <u>entro il 31/07</u> per il primo semestre e <u>il 31/01 dell'anno successivo</u> per il secondo semestre, l'attestazione della partecipazione certificata dall'ente terzo corredata da idonea documentazione.	Resta nella piena ed insindacabile discrezionalità dell'Ordine la valutazione, anche a posteriori, del riconoscimento di tali eventi non accreditati.
<u>e-learning</u>	Affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione a distanza devono essere specificatamente inserite nei programmi formativi degli Ordini approvati dal Consiglio Nazionale.	Con le attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire un massimo di <u>15 crediti</u> formativi annuali
<u>Maternità</u>	autocertificare all'Ordine la data del parto per poter usufruire dell'esenzione di n. 30 crediti per ciascuna maternità che abbia avuto luogo nel triennio di riferimento.	E' concessa facoltà alle iscritte, nei primi 2 anni successivi al parto, di acquisire fino a <u>30 crediti formativi annuali</u> tramite attività di formazione a distanza (e-learning)
<u>malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi; servizio militare volontario e civile volontario; altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore</u>	Inviare all'Ordine richiesta di esenzione corredata da idonea e dettagliata documentazione.	L'esenzione comporta la riduzione dei crediti da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell'attività professionale.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

KAMMER DER WIRTSCHAFTSPRÜFER
UND STEUERBERATER
DER PROVINZ BOZEN

<u>Iscritti che non esercitano la libera professione</u>	La richiesta di esonero per mancato esercizio della professione deve essere presentata alla segreteria dell'Ordine di appartenenza dichiarando di: a) non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione; b) non essere iscritto alle Casse Nazionali di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo; c) non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma. A tal fine si precisa che l'attività di sindaco e di revisore contabile è da ritenersi oggetto proprio della professione	L'esonero ha efficacia dalla delibera del Consiglio dell'Ordine. Dell'esenzione verrà data informativa ai terzi attraverso l'inserimento di apposita nota nell'Albo degli iscritti. L'iscritto che inizi e/o riprenda l'esercizio della professione deve comunicare – entro 30 giorni – tale fatto alla segreteria dell'Ordine; in tal caso l'obbligo formativo comincia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
<u>Esonero</u>	Gli iscritti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d'età, purché abbiano maturato almeno venti anni di iscrizione all'Albo di un Ordine locale, sono esentati dall'assolvimento dell'obbligo formativo.	

Per controllare il proprio estratto conto crediti formativi:

- Visitare il sito <http://fpc.irdcec.it/ODCECBZ>
- entrare in “area riservata iscritti” (in alto a destra dello schermo)
- digitare UserID e Password forniti dall'ordine
- cliccare su “estratto conto” (nella lista a destra)
- selezionare il triennio